

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 30

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 maggio 2007)

INDICE

BELLINI: sul riconoscimento del servizio pregresso maturato dal personale dipendente dagli enti locali e transitato nei ruoli del personale ATA (4-01358) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	Pag. 995	GRAMAZIO: sulla sicurezza nella città di Roma (4-01508) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	Pag. 1006
BRISCA MENAPACE ed altri: sul mancato rinnovo del visto per alcuni cittadini italiani in Cisgiordania (4-01028) (risp. INTINI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	998	IOVENE ed altri: sulle misure di contrasto ad episodi di criminalità in un comune della provincia di Catanzaro (4-00775) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1008
COSSIGA: su presunte dichiarazioni relative alla presenza militare italiana in Libano (4-00955) (risp. INTINI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>)	1000	MANNINO: sulla crisi ortofrutticola della Sicilia (4-01447) (risp. DE CASTRO, <i>ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</i>)	1010
FILIPPI ed altri: sul riconoscimento del servizio pregresso maturato dal personale dipendente dagli enti locali e transitato nei ruoli del personale ATA (4-01776) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	995	PELLEGATTA ed altri: sulla richiesta di alcuni rappresentanti sindacali di partecipare alle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle scuole (4-00889) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>)	1011
GENTILE: sulla realizzazione di un aeroporto nel cosentino (4-00220) (risp. DI PIETRO, <i>ministro delle infrastrutture</i>)	1001	VIZZINI: sulla sicurezza nelle manifestazioni sportive (4-01506) (risp. MINNITI, <i>vice ministro dell'interno</i>)	1015
su controlli e autocertificazioni di aziende sanitarie e ospedaliere in provincia di Cosenza (4-01274) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>)	1003	ZANONE: su un incendio all'interno di un campo militare in Iraq (4-00513) (risp. PARISI, <i>ministro della difesa</i>)	1018

BELLINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

nel 1999 fu disposto *ex lege* 124/1999 il trasferimento del personale ATA dipendente da enti locali nei ruoli statali con la garanzia del mantenimento dell'anzianità maturata sia ai fini giuridici che economici;

nelle more del trasferimento di tale personale subentrò il Governo Berlusconi che dette una interpretazione penalizzante per il personale ATA, stabilendo che detto personale avrebbe avuto nello Stato non l'anzianità maturata, ma l'anzianità corrispondente al trattamento economico in godimento; di conseguenza molti dipendenti con molti anni di anzianità maturata negli enti locali si sono trovati con un'anzianità ridotta rispetto a quella maturata presso l'ente di provenienza;

dopo un lungo contenzioso la Corte suprema di Cassazione con costante ed univoca giurisprudenza ha riconosciuto il diritto di detto personale al riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso gli enti locali;

finora nessun provvedimento è intervenuto per applicare l'indicazione della Corte di cassazione, negando, di fatto, al personale ATA un diritto ormai riconosciuto.

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per risolvere il problema del personale ATA al fine del riconoscimento dell'anzianità maturata per il servizio prestato alla dipendenza degli enti locali prima del trasferimento della competenza allo Stato.

(4-01358)

(15 febbraio 2007)

FILIPPI, SOLIANI, IOVENE, TECCE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

prospettando una presunta interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha avuto l'effetto di ridurre le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli Enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (ITP) ai sensi della citata legge 124/1999, nonché di disconoscere i diritti acquisiti di tali lavoratori e di cancellare i procedimenti ancora pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria intentati da tali lavoratori al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti;

la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e – secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge 124/1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» – ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;

altre decine di migliaia di lavoratori nella stessa situazione giuridica, ma ancora in attesa di sentenza definitiva del procedimento da essi intentato, vedono a tutt'oggi negati (per effetto della citata norma inserita nella finanziaria per il 2006) propri diritti acquisiti, con una perdita salariale e ripercussioni negative sul calcolo pensionistico stimabili in alcune migliaia di euro,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di ripristinare, secondo quanto già disposto dalla legge 124/1999 e stabilito da ripetute sentenze della Suprema corte, il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato dal personale ATA e ITP presso l'ente locale di provenienza, evitando il protrarsi di situazioni di disparità tra lavoratori.

(4-01776)

(18 aprile 2007)

RISPOSTA. (*) – Si risponde all'interrogazione parlamentare, con la quale si chiedono provvedimenti per il riconoscimento del servizio pregresso maturato dal personale dipendente dagli enti locali, già in servizio nelle scuole ed istituti statali, e transitato allo Stato nei ruoli del personale ATA ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, al fine di evitare situazioni di disparità tra i lavoratori.

Si premette che è ben nota la complessa questione che concerne l'applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, attualmente all'esame della Corte costituzionale.

L'articolo 8 della suddetta legge ha posto a carico dello Stato il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed ha conseguentemente disposto il trasferimento nei ruoli del personale ATA statale del personale degli enti locali in servizio nelle scuole ed istituti statali alla data di entrata in vigore della legge 124, prevedendone l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti e demandando la disciplina sulle modalità del trasferimento ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, sentiti l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

In particolare, la legge ha stabilito che al personale ATA proveniente dagli enti locali è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. La stessa legge ha tuttavia previsto che, in corrispondenza dell'inquadramento nei ruoli statali del personale degli enti locali, si procede alla contestuale progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali medesimi, in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. In pratica, i costi che lo Stato avrebbe dovuto sostenere per il personale entrato a far parte dei propri ruoli dovevano essere ridotti dai trasferimenti accordati ai Comuni e alle Province da cui proveniva detto personale.

Per l'attuazione del citato articolo 8, in data 20 luglio 2000, è stato siglato un apposito accordo dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, accordo che, come previsto dalla legge, è stato poi recepito dal decreto 5 aprile 2001 adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

Con tale decreto sono stati definiti i criteri d'inquadramento del personale interessato. In particolare, il decreto ha previsto che l'inquadramento dei dipendenti in parola dovesse avvenire in base al criterio del «maturato economico» e cioè collocando gli interessati nella posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 sarebbe stata corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini della maturazione delle successive classi di stipendio. Ciò al fine di garantire ai trasferiti il mantenimento del livello economico raggiunto negli enti locali (se superiore rispetto a quello dello Stato) nonché di effettuare il trasferimento senza oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto, come già detto, la legge 124 non ha previsto alcun finanziamento per l'attuazione del citato articolo 8.

Per una più completa conoscenza di questa complessa vicenda, è anche opportuno ricordare che le modalità di determinazione del trattamento economico per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali sono diverse. Infatti, per il personale scolastico statale la retribuzione è formata dal trattamento fondamentale – basato su classi di stipendio di importo progressivo, che vengono attribuite alla scadenza di periodi di servizio prestabiliti – nonché dal trattamento accessorio, disciplinato dalle norme contrattuali di settore; per il personale degli enti locali, invece, la retribuzione è formata dal trattamento economico fondamentale, cui corrisponde lo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità e dal trattamento accessorio, anch'esso disciplinato dalle norme contrattuali di settore.

Quindi, diversamente dal personale del comparto «Scuola», per il personale degli enti locali – come avviene per la generalità degli altri di-

pendenti pubblici – l'anzianità di servizio è valutata a parte, con una specifica voce di stipendio, che si aggiunge alle altre voci.

Considerate tali differenze strutturali tra i trattamenti economici delle due categorie di personale, la disposizione dell'articolo 8 della legge 124 è stata applicata dall'amministrazione tenendo conto, ai fini dell'inquadramento nei ruoli statali del personale proveniente dagli enti locali, del trattamento economico complessivo in godimento – che, come già detto, comprende anche l'anzianità di servizio – ed attribuendo agli interessati la corrispondente classe di stipendio prevista per il personale scolastico statale.

In molti casi il personale interessato ha contestato i criteri di inquadramento adottati dall'amministrazione, ritenendoli in contrasto con la specifica disposizione contenuta all'articolo 8, comma 2, della legge 124, in base alla quale al personale in argomento va riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.

Ne è derivato un diffuso contenzioso che in alcuni casi si è concluso, come peraltro già rilevato nell'atto parlamentare, in Corte di cassazione con la soccombenza dell'amministrazione. Ma vi sono anche casi di giudici che, in consapevole contrasto con la Cassazione, hanno espresso un diverso giudizio, condividendo la tesi dell'amministrazione, in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'Accordo del 20 luglio 2000, della valenza quale fonte normativa di tale accordo e dell'assoluta assenza, nella legge 124/1999, della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in parola.

In presenza di questa situazione, è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che, all'art. 1, comma 218, reca l'interpretazione autentica della norma controversa.

Si conviene con l'interrogante circa la situazione di disomogeneità che la vicenda ha determinato nell'ambito del personale interessato e si assicura che il Ministero sta seguendo con grande attenzione questa complessa vicenda anche ricercando d'intesa con il Ministero dell'economia soluzioni che consentano parità di trattamento e compatibilità finanziaria, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(2 maggio 2007)

BRISCA MENAPACE, MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.*
– Premesso che:

Amira Hass, una giornalista israeliana corrispondente da Ramallah del quotidiano israeliano «Ha'aretz», ha scritto che «105 coniugi e bambini con carta di identità palestinese e residenti in Cisgiordania hanno di recente ricevuto dalle autorità israeliane un "ultimo permesso di soggiorno"»;

sempre secondo la giornalista «entro la fine dell'anno dovranno lasciare il paese»;

l'articolo continua segnalando che «malgrado le proteste di diplomatici statunitensi ed europei contro le discriminazioni di cui sono vittime alcuni loro concittadini, Israele porta avanti la sua silenziosa politica di espulsione»»;

queste persone, anche se sposate da molti anni, non hanno la cittadinanza del Paese – inesistente come Stato – in cui vivono e ogni tre mesi devono pagare un'imposta allo Stato di Israele. Ogni due anni circa arriva loro «l'ultimo visto», e ciò finora ha significato il ritorno al loro Paese d'origine per rientrare poi in Israele e ricominciare a versare il trimestrale tributo;

considerato che:

queste persone, numerose delle quali sono di nazionalità italiana, temono di non poter rientrare più in Cisgiordania. Molti di loro non dispongono nemmeno del passaporto, perché lo hanno consegnato alle autorità competenti all'atto della richiesta del rinnovo del visto che non hanno ricevuto. Di conseguenza sono prive di tale documento che, per di più, risulta irreperibile a seguito degli scioperi incrociati dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni nello Stato di Israele e nei Territori Palestinesi;

la loro situazione è assimilabile a quella di «turisti», anche se vivono nei Territori da molti anni. Il passaporto, quindi, è la loro unica, riconoscibile identità;

si tratta a tutti gli effetti di cittadini e cittadine italiani, cui è stato chiesto di esercitare il diritto-dovere di voto e che sembra doveroso tutelare nel rispetto dei diritti fondamentali, anche relativi ai loro figli,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere a garanzia della tutela dei diritti fondamentali di nostri connazionali all'estero;

se intenda intervenire per permettere loro di non essere espulsi dalla terra che hanno scelto per formare la propria famiglia e di non essere costretti a separazioni non volute e crudeli.

(4-01028)

(13 dicembre 2006)

RISPOSTA. – L'ingresso dei cittadini europei nei Territori palestinesi di Cisgiordania e Gaza è da tempo oggetto di una controversia con le Autorità israeliane ed è stato oggetto di diverse *démarche* tanto a livello bilaterale che della Presidenza UE.

La questione riguarda il rifiuto delle Autorità israeliane, per asserite ragioni di sicurezza, di rilasciare permessi di soggiorno stabili ai cittadini europei, che risiedono anche temporaneamente a vario titolo nei Territori. Si tratta in massima parte di cooperanti di ONG europee che svolgono programmi di cooperazione e di familiari (in genere mogli) di cittadini palestinesi. Gli interessati, in particolare, nell'impossibilità di ottenere per-

messi di soggiorno di lunga durata, erano costretti ogni tre mesi a lasciare i Territori e a rientrarvi dopo aver ottenuto un nuovo visto per turismo di durata trimestrale. Di recente le Autorità israeliane di frontiera avevano preso l'abitudine di stampigliare sui passaporti degli interessati la dicitura «ultimo permesso» che segnava sostanzialmente il divieto di reingresso allo scadere del visto concesso.

Una riunione del dicembre 2006 tra la Troika europea e i responsabili dell'ufficio del Coordinatore del Governo per le Attività nei Territori sembrava aver fornito una soluzione, sebbene parziale, al problema.

In particolare:

- era stato dato ordine di non apporre più il timbro «ultimo permesso» sui passaporti;
- i visti avrebbero potuto essere rinnovati anche in presenza di tale timbro sul passaporto;
- sarebbe stata reintrodotta la prassi di concedere visti per turismo validi tre mesi;
- funzionari di collegamento del COGAT (Coordinatore delle Attività di Governo nei Territori) sarebbero stati dislocati al valico di frontiera con la Giordania ed all'Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

Secondo informazioni disponibili, il piano così predisposto non avrebbe tuttavia ancora avuto piena applicazione e sembra che le Autorità israeliane di frontiera continuino ad applicare procedure diversificate a seconda dei singoli casi.

Resta inoltre irrisolta la questione della residenza delle diverse migliaia di stranieri coniugati con palestinesi, molti dei quali cittadini europei. Per il momento i coniugi possono tornare a far domanda di visto trimestrale, benché sia all'esame la possibilità di emettere visti con validità di otto mesi.

Il problema è in tal caso più complesso in considerazione della legislazione israeliana in vigore, che non consente di rilasciare un nuovo visto dopo aver goduto di visti trimestrali «a catena» per 27 mesi (pari a 9 periodi di tre mesi).

L'Italia e l'Unione europea, per il tramite della Presidenza tedesca, hanno rinnovato le sollecitazioni nei confronti delle Autorità israeliane per risolvere la questione in maniera definitiva e ne mantengono l'attualità all'ordine del giorno nei contatti con il Governo.

Il Vice Ministro degli affari esteri

INTINI

(2 maggio 2007)

COSSIGA. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che il Generale di Brigata dell'Esercito francese Pellegrini, Comandante delle Forze internazionali delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) da cui dipendono le unità italiane al comando subordinato dell'Ammiraglio di Squadra De Giorgi

della Marina Militare italiana, in una intervista su una televisione francese o internazionale avrebbe espresso giudizi dispregiativi sui militari italiani con frasi come: «Ma chi mi hanno mandato mai!»;

qualora la notizia corrisponda al vero, se non ritengano doveroso anche per rispetto alla dignità dei militari italiani, e per la serenità nella catena di comando, richiederne la rimozione e la sostituzione.

(4-00955)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato dall'interrogante nel presente atto parlamentare, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

In contributo delle Forze armate italiane alla missione in Libano si sostanzia in una Brigata Interforze sotto il controllo operativo del Quartier Generale di UNIFIL, basato in Naqura, retto attualmente dal Generale di divisione Claudio Graziano, che, a partire dal 2 febbraio 2007, ha sostituito il Generale di Brigata Pellegrini.

Il livello di professionalità dei nostri militari è stato riconosciuto dalle numerose attestazioni e dai numerosi riscontri ricevuti in ambito internazionale, che hanno, tra l'altro, evidenziato come il livello di modernità e di efficienza raggiunto dalle Forze armate italiane abbia consentito il raggiungimento di encomiabili risultati nell'ambito delle organizzazioni internazionali impegnate ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Non risultano pertanto alla Farnesina critiche sulla presenza militare italiana in Libano. Le nostre forze godono del rispetto di tutte le componenti della popolazione libanese e degli altri contingenti militari dell'UNIFIL *in loco*.

Il Vice Ministro degli affari esteri

INTINI

(7 maggio 2007)

GENTILE. – *Al Ministro delle infrastrutture.* – Premesso che:

da molto tempo si parla della redazione del progetto dell'Aeroporto nella Piana di Sibari (Cosenza);

la struttura aeroportuale è stata inserita nel Piano regionale dei trasporti (approvato dal Consiglio regionale nel 1997 e tuttora in vigore) ed è stata nuovamente inserita nell'Accordo di programma quadro per le infrastrutture stipulato il 20 luglio 2002 con il Governo nazionale;

l'intervento previsto si inserisce coerentemente nel contesto delle linee e strategie di intervento delineate dalla Regione Calabria nell'ambito dell'ultimo Programma di sviluppo del Mezzogiorno, come testimoniano le dichiarazioni pubbliche del Vice Presidente della Giunta on. Nicola Adamo e del responsabile delle infrastrutture della Regione on. Incarnato;

viste le condizioni di inefficienza che penalizzano fortemente il sistema dei trasporti in Calabria e la conseguente necessità di porre in es-

sere azioni di miglioramento della rete infrastrutturale esistente nonché di progettazione anche di nuove infrastrutture, che la completino e valorizzino;

considerato che:

questo progetto si propone come intervento inteso a migliorare le carenze storiche di infrastrutture interregionali di un'area (si vedano la linea ferroviaria Metaponto – Reggio Calabria, la strada statale 106, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la bretella autostradale Taranto-Sibari mai realizzata) che abbraccia non solo l'alto, il basso Ionio ed il Pollino, ma anche parte della Basilicata, con un bacino d'utenza di circa 380.000 abitanti;

con la realizzazione dell'area aeroportuale anche l'offerta turistica per quantità e qualità migliorerebbe notevolmente, in un'area quale quella di intervento, ricca di risorse archeologiche, monumentali, naturali e ambientali di assoluta rilevanza, riducendo le distanze dai grandi mercati turistici internazionali e permettendo, così, di aumentare il grado di utilizzo delle strutture ricettive, diversificate per offerta e di alta qualità, esistenti in zona, sfruttate al di sotto delle loro potenzialità;

si andrebbe ad incentivare e promuovere un traffico di affari e di lavoro negli altri settori produttivi quali l'agricoltura, la pesca, l'artigianato, l'industria manifatturiera in generale fino ad oggi penalizzati dalla «condizione periferica» dell'area rispetto ai mercati nazionali ed esteri;

si dà la possibilità di fornire assistenza nell'area in caso di emergenze ambientali, come per esempio durante gli incendi, molto frequenti, purtroppo, nel periodo estivo,

si chiede di sapere quali siano gli elementi ostativi, se ci sono, che impediscono l'apertura dei nuovi cantieri dell'aera aeroportuale.

(4-00220)

(4 luglio 2006)

RISPOSTA. – La realizzazione dell'aeroporto di Sibari è stata prevista nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Calabria articolo 2, comma 3, dell'Accordo di programma quadro – sistema delle infrastrutture di trasporto firmato il 29 luglio 2002. In tale contesto era previsto il finanziamento del 1° lotto per un ammontare di 11.330.000,00 euro. Era anche previsto un lotto di completamento per una consistenza economica di 10.360.000,00 euro. Tali finanziamenti risultavano assegnati alla Regione Calabria.

Nei mesi di giugno e di luglio 2003 si sono svolte delle Conferenze dei servizi presso l'Assessorato regionale ai lavori pubblici di Catanzaro. Durante il loro svolgimento è stato presentato il progetto di massima, sono stati anticipati da parte di ENAC gli elementi tecnico-operativi da prendere in considerazione ed è stato richiesto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un piano di fattibilità in merito alla sostenibilità economica dell'opera.

Successivamente è pervenuto presso l'ENAC, con nota n. 668 del 30 gennaio 2006 dell'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Calabria, lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare del suddetto aeroporto. Gli elaborati progettuali, esaminati dall'ENAC stesso, necessitano comunque di alcune integrazioni documentali.

Lo spazio aereo di interesse dell'aeroporto di Sibari è oggi di uso esclusivo dell'Aeronautica militare per le esigenze delle Forze armate. L'operatività dello scalo è quindi inibita all'uso civile ed al momento non è nota la possibilità che tale porzione di spazio aereo possa essere utilizzata a tal fine. Nel merito sono in corso contatti al fine di pervenire ad una posizione esplicita da parte dell'Aeronautica militare.

L'ENAC informa che nell'ambito dell'Accordo di programma quadro è stato rimodulato lo stanziamento ricondotto all'importo di 1.000.000,00 euro con la seguente denominazione «Completamento studio progettuale per la realizzazione dell'Aeroporto di Sibari».

Tutto ciò premesso, occorre rilevare che il PON Trasporti 2000-2006, al momento, non prevede finanziamenti specifici per l'aeroporto di cui trattasi.

Il Ministro dei trasporti

DI PIETRO

(2 maggio 2007)

GENTILE. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, prevede il ricorso all'autocertificazione per le dichiarazioni di fatti, documenti, stati, qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato;

l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica citato prevede controlli sulla veridicità delle autocertificazioni obbligando ogni amministrazione ad effettuare idonei controlli;

per la partecipazione ad avvisi pubblici per la selezione a pubblici concorsi, inserimento in graduatorie o altro ricadenti nella sfera della copertura di posti o incarichi si fa sempre più uso di autocertificazioni attestanti stati e qualità personali;

sono pervenute all'interrogante diverse segnalazioni dalle quali risulterebbe che i controlli previsti, dalla normativa vigente non vengano effettuati da parte dell'Aziende sanitarie e ospedaliere della Provincia di Cosenza,

si chiede di sapere:

se i controlli previsti dalla normativa vigente siano stati effettuati, a partire dal 2004 ad oggi, da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Provincia di Cosenza;

in caso affermativo quale sia la percentuale dei controlli effettuati sul totale delle autocertificazioni presentate nelle procedure di concorso, di avvisi selettivi o nelle procedure per l'inserimento in graduatorie;

quale sia stato il metodo utilizzato per l'individuazione delle autocertificazioni da verificare;

se non sia opportuno svolgere gli opportuni accertamenti tesi ad individuare eventuali irregolarità e intraprendere iniziative volte a verificare la veridicità di tali autocertificazioni con controlli a tappeto, dal 2004 ad oggi, al fine di evitare situazioni di illegittimità e di discriminazione nei confronti dei concorrenti in possesso dei titoli richiesti nelle procedure di concorso.

(4-01274)

(7 febbraio 2007)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione relativa a presunte mancate verifiche sulle autocertificazioni prodotte ad Aziende sanitarie e ospedaliere della Provincia di Cosenza si rappresenta quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dispone, all'articolo 46, che determinate qualità personali, stati e fatti, elencati dalla stessa norma, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

Inoltre, l'articolo 43 della citata normativa, prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i suddetti soggetti sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dallo stesso interessato.

In particolare, fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

Al riguardo, si segnala altresì che con il disegno di legge in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire, tra l'altro, anche sul sopramenzionato quadro normativo.

Nel prevedere misure intese alla riduzione degli oneri per i cittadini e per le imprese, il citato disegno di legge, all'articolo 12, modifica, infatti, l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di responsabilità dei controlli.

In particolare viene prevista la creazione, da parte delle amministrazioni certificanti, di uno specifico ufficio responsabile di tutte le attività connesse all'accertamento ed ai controlli (articoli 43 e 71 del Presidente della Repubblica n. 445/2000). Inoltre, viene stabilito che il responsabile di tale ufficio è tenuto a predisporre una relazione sull'attività e sui risultati conseguiti da trasmettere all'ufficio di controllo interno, anche ai fini della valutazione dirigenziale. Queste misure organizzative, adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e la effettuazione dei relativi controlli, debbono essere rese note dalle amministrazioni certificanti anche attraverso la pubblicazione nel sito *Internet* dell'amministrazione stessa.

Infine, l'articolo 12 dispone che la mancata risposta, entro trenta giorni dalle richieste di controllo, costituisce violazione dei doveri d'ufficio e rappresenta, in ogni caso, elemento negativo ai fini della valutazione del responsabile dell'ufficio.

Il disegno di legge in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche interviene, dunque, sulla materia oggetto della presente interrogazione modificando l'attuale disciplina attinente ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed alle connesse responsabilità al fine di semplificare ed accelerare tempi e modalità di svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzandone efficacia ed efficienza.

L'intervento risulta improntato, da un lato, al principio della ragionevolezza dei termini e al controllo costante dei tempi dell'azione amministrativa, nella logica della manutenzione continua dei procedimenti; dall'altro, all'individuazione di misure volte a rendere concretamente efficaci e perseguibili gli obiettivi di certezza e di riduzione dei tempi, mediante l'introduzione di sanzioni pecuniarie e di forme di responsabilità volte a scoraggiare l'inerzia ingiustificata dell'amministrazione.

Quanto alla possibilità di effettuare, da parte del Governo, accertamenti volti ad individuare eventuali irregolarità, anche mediante controlli «a tappeto» dal 2004 ad oggi, si sottolinea che, stante l'autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle ASL, enti dotati di personalità giuridica pubblica, qualunque forma di controllo sul loro operato deve intendersi preclusa al Governo. Le attività, i servizi e le funzioni svolte in piena autonomia dalle ASL sono infatti indirizzate ad assicurare livelli uniformi di assistenza all'interno dell'ente territoriale regionale, alla vigilanza del quale sono, quindi, sottoposte.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(12 marzo 2007)

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 27 novembre 2006, intorno alle ore 18.00 a Roma, in piazza di Prima Porta (XX Municipio) sono avvenuti gravi atti di teppismo: si è verificato un vero e proprio agguato contro cittadini italiani da parte di una ventina di nomadi e cittadini extracomunitari rumeni che, armati di bastoni e tubi di ferro, gridavano: «italiani vi ammazziamo tutti»;

con una brutalità mai vista picchiavano chiunque si trovasse sulla piazza di Prima Porta ferendo una decina di persone, tra cui una donna che stava effettuando una ricarica al telefonino presso un'edicola e un anziano accoltellato alla mano; inoltre sono stati ridotti in fin di vita e ricoverati al Policlinico S. Andrea con emorragia cerebrale diversi cittadini e uno dei ragazzi feriti ricoverato è deceduto il 4 dicembre 2006;

i cittadini chiedono una maggiore presenza di pattuglie di Polizia e dell'Arma dei carabinieri per poter svolgere una vita tranquilla in quella parte della città di Roma,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative abbiano assunto gli organi preposti, dal Questore al Prefetto di Roma, per garantire l'incolumità di quanti vivono nelle zone limitrofe a piazza di Prima Porta, dove si è costretti a vivere in regime di coprifuoco, dove dopo le ore 17.00 si ha paura di camminare.

(4-01508)

(13 marzo 2007)

RISPOSTA. – Il 27 novembre 2006, nel territorio del ventesimo Municipio di Roma – in piazza Saxa Rubra – un gruppo, composto prevalentemente da cittadini di nazionalità rumena, ha aggredito un altro gruppo formato da italiani, uno dei quali è successivamente deceduto a causa delle lesioni riportate.

Le intense indagini condotte dalla Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Roma-Cassia hanno consentito, in tempi brevi, di trarre in arresto uno dei responsabili dell'aggressione e di inquadrare il grave episodio nel contesto di uno scontro tra gruppi criminali antagonisti.

Il successivo 9 dicembre, sempre nella stessa zona, Carabinieri del Nucleo Radio Mobile hanno tratto in arresto per rissa alcuni cittadini rumeni che, in stato di ebbrezza, erano venuti a diverbio.

Poiché i fatti sopra evidenziati, riconducibili alla presenza di immigrati – spesso irregolari ed in condizione di disagio economico – hanno prodotto allarme tra la popolazione residente, il successivo 14 dicembre è stato convocato un apposito Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare dettagliatamente la situazione esistente nel quartiere di Saxa Rubra.

Dalla riunione sono scaturite direttive volte sia ad ottimizzare l'impiego delle Forze di polizia a garanzia della operatività ed efficienza dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio, sia a coinvolgere, secondo il principio della «sicurezza partecipata», l'amministrazione comunale per gli ambiti di competenza.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata disposta una maggiore visibilità delle pattuglie nel territorio in esame, soprattutto nelle ore serali e notturne, proprio al fine di rendere una concreta risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini.

Al riguardo è stato pianificato, in ausilio del presidio territoriale costituito dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Prima Porta, un dettagliato piano di controllo coordinato del territorio con il coinvolgimento sia degli operatori della Polizia di Stato in forza presso il Commissariato di pubblica sicurezza «Flaminio Nuovo», sia dei militari dell'Arma appartenenti alla Compagnia d'intervento operativo dell'8° Battaglione Carabinieri «Lazio».

Per quanto concerne il secondo aspetto, l'amministrazione comunale ha disposto da un lato la più attenta partecipazione della polizia municipale nell'azione di controllo coordinato del territorio, dall'altro – al fine del miglioramento della vivibilità e della qualificazione dei luoghi – il potenziamento dell'illuminazione pubblica e il miglioramento del livello di pulizia delle strade.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che proprio allo scopo di garantire il pieno sviluppo di politiche integrate e partecipate di sicurezza, nella sinergia tra le competenti strutture dello Stato e i diversi livelli delle autonomie territoriali, il 20 marzo 2007 è stato siglato dal ministro Amato con i Sindaci delle maggiori realtà metropolitane, tra le quali Roma, un'intesa per la sicurezza delle aree urbane.

Tra gli impegni assunti con la stipula dell'accordo emerge sia quello della definizione, entro sessanta giorni, di «Patti» per la sicurezza di ogni città metropolitana, sia quello dell'avvio, nello stesso periodo di tempo, di un gruppo di lavoro che definisca innovazioni normative che possano sostenere quelle intese e consentire di realizzare nuovi strumenti per contrastare il disagio e il degrado nelle aree urbane.

Durante la Conferenza regionale delle Autorità di pubblica sicurezza, svoltasi il 16 aprile 2007, il Prefetto di Roma, nell'illustrare un'approfondita relazione sulle problematiche inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica nella Capitale, ha poi descritto quegli interventi, individuati insieme al Comune di Roma, che costituiranno i principali obiettivi del patto territoriale da siglare entro tempi brevissimi.

Si tratta di misure che, nel loro insieme, tendono a perseguire il concetto di «sicurezza partecipata» che prevede il coinvolgimento, nell'azione di prevenzione e repressione dei reati, di tutte le componenti istituzionali nei settori di specifica competenza.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(3 maggio 2007)

IOVENE, ZUCCHERINI, FUDA, VILLECCO CALIPARI, BRUNO.

– Al Ministro dell'interno. – Premesso che:

tra luglio e agosto 2006 sono avvenuti nel territorio del comune di Nocera Terinese (Catanzaro) alcuni gravi atti di intimidazione ai danni di importanti imprenditori della zona;

gli atti violenti hanno riguardato le imprese Fiorelli, Ligato, Odoardi, Vaccaro e Vescio;

nei primi giorni di ottobre 2006 l'autista del Sindaco di Nocera Terinese ha denunciato ai Carabinieri il ritrovamento di un contenitore di liquido infiammabile davanti alla sua abitazione privata;

la sera dell'11 ottobre 2006 l'autovettura del noto immobiliare arch. Vittorio Macchione è stata crivellata di colpi di arma da fuoco davanti al proprio studio professionale, studio che condivide con il Sindaco ing. Luigi Ferlaino;

nonostante gli interventi pubblici di autorevoli esponenti politici locali su quanto stava avvenendo e sulla gravità della situazione, il Sindaco non ha attivato nessuno degli strumenti istituzionali che sono nelle sue prerogative e addirittura non ha convocato per mesi il Consiglio comunale;

considerato, inoltre, che:

Nocera Terinese è una nota località marina calabrese sul cui territorio già insistono una serie di alberghi, bar, ristoranti, *residence*, campeggi, seconde e terze case;

negli ultimi anni il territorio è stato completamente abbandonato e lasciato alla libera ed incontrollata iniziativa privata che è sfociata in attività abusive ed illegali;

nel territorio di Nocera Terinese marina sono notevoli gli investimenti di natura edilizia, immobiliare e finanziaria;

l'amministrazione comunale sta redigendo una variante allo strumento urbanistico del Comune di Nocera Terinese (Piano regolatore generale);

la variante urbanistica che l'amministrazione comunale sta redigendo non ha visto il coinvolgimento delle forze politiche, sociali e sindacali, nonché della cittadinanza di Nocera Terinese,

si chiede di sapere:

quali misure si intendano assumere per fare luce su quanto sta avvenendo nel territorio di Nocera Terinese e in particolare se tale recrudescenza criminale sia legata ai corposi interessi urbanistici nell'area, considerato che la costa nocerese è un tratto rilevante della costa lametina;

se non si ritenga necessario, alla luce di quanto sta avvenendo, verificare le procedure e le attività in corso nel campo dei lavori pubblici nel Comune di Nocera Terinese;

se non si ritenga indispensabile un adeguamento e potenziamento della locale Caserma dei Carabinieri, importante presidio del territorio,

al fine di garantire al meglio lo svolgimento delle attività investigative e la sicurezza dei cittadini.

(4-00775)

(25 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Appare opportuno premettere che, in merito alle iniziative di contrasto della criminalità in Calabria, a Catanzaro il 16 febbraio 2006 lo scrivente ha sottoscritto con i Presidenti della Regione e delle Province di Catanzaro e di Reggio Calabria il «Patto per la Calabria sicura».

Le autorità firmatarie hanno convenuto l'adozione di un piano di interventi strutturali urgenti, da attuare entro il corrente anno, per assicurare quelle condizioni di legalità che, oltre a rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, costituiscono il presupposto necessario per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Le misure convenute mirano al potenziamento qualitativo e quantitativo delle risorse umane e tecnologiche dell'apparato di prevenzione e di repressione – soprattutto di quella criminalità che tende ad infiltrarsi nelle economie locali – e saranno accompagnate anche da iniziative di supporto economico da parte degli enti territoriali, secondo le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 439, della legge finanziaria per il 2007.

Il 30 marzo 2007, il Vice Ministro ha presieduto un'apposita seduta della Conferenza Regionale delle Autorità di pubblica sicurezza nel corso della quale, in sede di verifica della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica della Regione in parola, è emerso che durante il 2006, in ragione di una riscontrata diminuzione del numero degli omicidi rispetto all'anno precedente (pari a – 11 per cento) e del contestuale aumento delle persone arrestate (+ 1.000), è già in atto, grazie al costante impegno delle Forze di polizia, un miglioramento dell'azione di contrasto della criminalità.

Ciò premesso, per quanto in particolare concerne gli episodi menzionati dall'interrogante, risulta che dal mese di maggio a quello di ottobre del 2006 sono stati, effettivamente, rinvenuti nel territorio del Comune di Nocera Terinese (Catanzaro), tipici segnali di intimidazione ai danni di imprenditori e professionisti del luogo.

Pertanto, al fine di esaminare con attenzione la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica su quel territorio, il 5 dicembre 2006 è stata convocata presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro un'apposita riunione di coordinamento delle Forze di polizia con la partecipazione del Sindaco di Nocera Terinese, il quale, nella circostanza, ha evidenziato di aver convocato più volte il Consiglio comunale in merito ai singoli episodi intimidatori verificatisi.

Secondo quanto rappresentato, in particolare, dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'esito delle prime indagini, svolte da militari della locale Stazione e da quelli della Compagnia di Lamezia Terme (Catanzaro), è coperto da segreto istruttorio ed è stato, pertanto, riferito esclusivamente alla competente autorità giudiziaria.

In sede di riunione, le Forze di polizia hanno assicurato il citato amministratore locale in merito alla loro disponibilità ad intensificare il livello dell'azione di prevenzione generale sull'intera area.

Con riguardo al generale andamento della delittuosità in quel territorio, i dati relativi al 2006 evidenziano, rispetto all'anno precedente, un lieve accrescimento dei delitti consumati (dai 135 del 2005 ai 169 del 2006), ma, di contro, un notevole incremento dell'attività di contrasto svolta dalle Forze dell'ordine, che ha portato sia all'aumento dei reati scoperti (dai 13 del 2005 ai 44 del 2006), sia all'incremento del numero delle persone deferite a vario titolo all'autorità giudiziaria (dai 15 del 2005 ai 48 del 2006).

Il presidio delle Forze di polizia operanti in quel Comune è costituito da una Stazione dell'Arma dei Carabinieri che dispone di una forza effettiva di 7 militari, rispetto alle 8 unità previste in organico.

Al riguardo, secondo quanto riferito dal Comando Generale dell'Arma, tale dispositivo è ritenuto comunque adeguato alle esigenze di quel territorio, in quanto la relativa attività di controllo viene supportata, soprattutto per le accresciute esigenze che si riscontrano nel periodo estivo, dalle pattuglie delle Stazioni limitrofe e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme.

Si precisa infine che la situazione politico-amministrativa di Nocera Terinese continua a essere seguita con attenzione dal Prefetto di Catanzaro, anche in considerazione del fatto che in quel Municipio è in corso un vivace dibattito politico per l'approvazione di una variante al piano regolatore generale e si sta progettando la costruzione di un complesso alberghiero nonché la realizzazione del lungomare.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(3 maggio 2007)

MANNINO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

i mercati ortofrutticoli italiani risultano intasati da prodotti provenienti da ogni parte del mondo, con conseguente crollo verticale del prezzo di mercato delle arance e dei prodotti ortofrutticoli stagionali;

l'attuale crisi dell'agricoltura siciliana (sommandosi a tutta una serie di calamità naturali, registrate tra gli anni 1998/2002) ha ormai una natura strutturale e non più congiunturale,

si chiede di sapere quali urgenti e concreti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, od abbia già adottato, per fronteggiare la grave crisi ortofrutticola che ha colpito la Sicilia.

(4-01447)

(1° marzo 2007)

RISPOSTA. – Si comunica che per le avversità atmosferiche e calamità naturali comprese tra gli anni 1998/2002, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su formale proposta della Regione Siciliana ed in presenza dei requisiti di legge, ha sempre attivato gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese agricole danneggiate.

Per quanto concerne, invece, la crisi di mercato del settore ortofrutticolo che ha interessato la Regione Siciliana, segnalata dall'interrogante, la legge 71/2005, di conversione del decreto-legge 22/2005, all'articolo 1-bis, aveva previsto un regime permanente di intervento attivabile con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in presenza di una riduzione del reddito medio delle imprese agricole interessate del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente.

Il regime di aiuto prevedeva, in particolare, la concessione degli stessi benefici stabiliti dal Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 102/2004, per la compensazione dei danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche eccezionali.

Il predetto regime di aiuto, tuttavia, non è attivabile in quanto ritenuto dalla Commissione europea non conforme agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Ne consegue, pertanto, che per intervenire per la crisi ortofrutticola nella Regione Siciliana, segnalata, occorrerà elaborare e proporre alla Commissione europea un apposito regime di aiuto.

*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DE CASTRO

(4 maggio 2007)

PELLEGATTA, PALERMI, TIBALDI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Risulta agli interroganti che:

tra il 2 e il 16 ottobre 2006 tre esponenti dei Cobas Scuola sono arrivati a forme di protesta radicali come lo sciopero della fame davanti al Ministero della pubblica istruzione per rivendicare il basilare diritto di indire assemblee nelle scuole in orario di lavoro, con la possibilità per i lavoratori e lavoratrici interessati/e di potervi partecipare nell'ambito del monte ore a tal fine stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, anche in vista delle imminenti elezioni delle rappresentanze sindacali nel comparto scuola in programma per il 4 dicembre;

la normativa attualmente vigente riconosce tale diritto, di cui a giudizio degli interroganti sono titolari i lavoratori e le lavoratrici, in via esclusiva alla rappresentanza sindacale unitaria e alle organizzazioni sindacali considerate maggiormente rappresentative;

in opposizione allo spirito dell'art. 20 dello Statuto dei lavoratori, che recita relativamente al diritto d'assemblea che «I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori

dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione», il contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003 definisce che siano titolate a convocare assemblee, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali, la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, dell'accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 7 agosto 1998 oppure la RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

verificato che:

la stessa normativa, frutto del recepimento legislativo di un accordo con le organizzazioni sindacali cui era già riconosciuto il requisito della rappresentatività, presenta evidenti e gravi limiti democratici, laddove si consideri che lo stesso diritto attribuito alle organizzazioni sindacali, di cui non si contesta la legittimità, non viene riconosciuto, per esempio, alla totalità dei dipendenti di una scuola che decidano di esercitarlo, non essendo neanche previsto un meccanismo di sfiducia nei confronti della RSU;

risulta incomprensibile la situazione che si sta verificando, per cui alle organizzazioni sindacali cosiddette non rappresentative è impedito anche di indire assemblee nella fase di preparazione delle elezioni della RSU, come è accaduto nelle due tornate elettorali precedenti, i cui risultati sono determinanti proprio per la misura della rappresentatività, e questo nonostante a tali soggetti sia confermato il diritto di partecipare con proprie liste alla competizione per determinare i membri delle rappresentanze;

tale stato di cose rischia di determinare una profonda e grave disparità nello svolgimento dell'imminente competizione per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali nel comparto scuola e rischia di inficiare la trasparenza in assoluto dell'elezione delle rappresentanze dei lavoratori nel pubblico impiego,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per rimuovere le contraddizioni esistenti tra le norme contrattuali e le disposizioni di legge e costituzionali in materia di diritto di assemblea;

quali iniziative intendano assumere per far sì che l'esercizio dei diritti sindacali sia garantito, senza preclusione alcuna, a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici così come alle loro organizzazioni;

quali provvedimenti urgenti intendano porre in essere per rimuovere le discriminazioni esistenti sul diritto di assemblea nei confronti delle organizzazioni sindacali non firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, permettendo così a tali soggetti la partecipazione alla campagna per il rinnovo delle RSU nella scuola e nelle pubbliche amministrazioni;

quali indicazioni intendano impartire nell'immediato agli uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici per garantire parità di trattamento tra le diverse liste che concorrono al rinnovo delle RSU nella scuola.

(4-00889)

(16 novembre 2006)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e si comunica quanto segue in merito alla richiesta dei rappresentanti dei COBAS Scuola di partecipare con propri candidati alle elezioni delle RSU nelle scuole.

L'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che fino a quando non vengono emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino quelle della legge 20 maggio 1970, n. 300, le pubbliche amministrazioni osservino le disposizioni contemplate dallo stesso decreto in materia di rappresentatività sindacale ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro nonché dell'esercizio della contrattazione collettiva.

Lo stesso decreto legislativo ha riconosciuto piena soggettività e autonomia alle pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale e integrativa ed ha provveduto contestualmente alla determinazione dei criteri oggettivi di misurazione della rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico e ciò sia per la partecipazione alla contrattazione collettiva che per la titolarità e l'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda in particolare le assemblee, è intervenuto il Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, il quale, all'articolo 2, comma 2, fa rinvio all'articolo 10 del contratto stesso per l'individuazione dei soggetti autorizzati ad indire assemblee e cioè:

i componenti delle RSU;

i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo le elezioni delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco a aspettativa.

Per quanto concerne il comparto scuola, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003, nel confermare il contenuto del citato articolo 2 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, ha più specificatamente regolamentato, all'articolo 8, comma 3, l'esercizio del diritto di assemblea nel comparto medesimo indicando che le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con le seguenti modalità:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'articolo 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Si fa presente, inoltre, che l'accordo quadro del 7 agosto 1998 che ha stabilito le regole per le elezioni delle RSU nei comparti del pubblico impiego, non ha introdotto elementi ulteriori e specifici per la competizione elettorale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Da quanto sopra esposto consegue che la materia è disciplinata da norme legislative e contrattuali e, pertanto, all'amministrazione non è riservata alcuna discrezionalità.

Tuttavia, considerate le continue richieste, nel mese di giugno 2006 è stata posta all'attenzione del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, la problematica inerente l'indizione delle assemblee in parola.

Si comunica, infine, che data 15 settembre 2006, per agevolare le operazioni connesse alle elezioni dei rappresentanti RSU che si sono svolte dal 4 al 7 dicembre 2006, è stato trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche un apposito testo unitario, predisposto dall'ARAN, contenente chiarimenti circa il corretto svolgimento delle elezioni stesse.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(2 maggio 2007)

VIZZINI. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e per le politiche giovanili e le attività sportive.* – Premesso che:

il 2 febbraio 2007 a Catania in occasione della partita Catania-Palermo, in seguito agli scontri successivi al *derby*, è rimasto ucciso l'ispettore di polizia Filippo Raciti e sono stati ricoverati più di 100 feriti all'ospedale Garibaldi di Catania;

la gravità dell'incidente e l'impressionante numero di feriti, non solo tra le Forze dell'ordine ma anche tra i cittadini, ha colpito l'intera comunità siciliana e nazionale con un gesto che offende l'impegno delle Forze dell'ordine costantemente al servizio della legalità e dei diritti;

tale ennesimo episodio si aggiunge alla lunga lista degli incidenti e delle vite stroncate negli stadi, ormai divenuti luoghi di scontri continui e teatri di «barbare guerriglie urbane»;

considerato che:

il precedente Governo ha emanato il decreto legge 162 del 17 agosto 2005, c.d. «Decreto Pisanu» dal nome del suo proponente, che è stato convertito dalla legge 210/2005, con il quale sono state introdotte nell'ordinamento nuove misure che vanno dalla prevenzione dei fenomeni di violenza, come la sicurezza strutturale degli impianti sportivi, fino alla repressione di tali atti con l'inasprimento delle sanzioni;

a giudizio dell'interrogante il problema che si pone oggi è non solo di ordine pubblico all'interno degli stadi, ma occorre anche una rilettura del concetto stesso di convivenza civile legato a fattori quali l'educazione e la cultura sociale in una nazione dove si sta perdendo la fiducia nei confronti delle istituzioni,

si chiede di sapere:

se l'attuale normativa sopra citata venga applicata o in parte disattesa;

quali nuove o ulteriori misure si intendano adottare per contrastare i fenomeni di violenza legati alle manifestazioni sportive che hanno raggiunto proporzioni spaventose e non più accettabili;

se non si ritenga opportuno sollecitare le società calcistiche ad assumersi le proprie responsabilità impegnandosi a prevenire tali fenomeni.

(4-01506)

(13 marzo 2007)

RISPOSTA. – Come ricordato dall'interrogante nel corso della XIV Legislatura, con il decreto-legge 6 giugno 2005 (cosiddetto «decreto Pisanu»), sono state adottate misure di prevenzione e contrasto al dilagante fenomeno della violenza negli stadi.

Tali disposizioni prevedono il prefiltraggio e l'ingresso selezionato degli spettatori, il biglietto nominativo, la possibilità di controllare elettronicamente all'ingresso la corrispondenza tra il nome scritto sul biglietto e la persona che entra, la separazione delle tifoserie negli stadi e la videosorveglianza.

In corso di prima attuazione, tali disposizioni hanno prodotto effetti positivi. Tuttavia, già nel passaggio dal campionato 2005-2006 al campionato 2006-2007 si è registrato un nuovo incremento degli incidenti dovuti anche al fatto che molti impianti sportivi non sono stati adeguati agli *standard* di sicurezza imposti dalle norme richiamate. In taluni casi è emersa, perfino, una chiara volontà di elusione del disposto normativo.

Com'è noto, infatti, diversi stadi hanno certificato una capienza di poco inferiore ai 10.000 spettatori, alcuni addirittura di 9.999, in modo da sottrarsi agli adempimenti richiesti dal decreto Pisanu, le cui disposizioni trovano applicazione solo nei confronti delle strutture in grado di ospitare da 10.000 spettatori in su.

Al fine di far fronte in maniera incisiva alle problematiche evidenziate nell'interrogazione, il Governo, com'è noto, ha emanato il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, contenente «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

Tra le misure introdotte dal decreto è opportuno, innanzitutto, ricordare l'abrogazione della possibilità per le autorità competenti di autorizzare l'apertura degli stadi anche in deroga ai requisiti prescritti, in conseguenza della quale gli incontri previsti nelle strutture non a norma si svolgeranno in assenza di pubblico.

A tale proposito si precisa che le misure strutturali ed organizzative, che per le previgenti disposizioni trovavano applicazione solo nei confronti delle strutture di capienza superiore a 10.000 spettatori, sono ora estese agli stadi di capienza superiore alle 7.500 unità.

Il decreto vieta, inoltre, l'intermediazione delle società sportive ospiti nella vendita dei biglietti alle proprie tifoserie, nell'ottica della prevenzione dei fenomeni di violenza che potrebbero verificarsi durante gli spostamenti collettivi dei tifosi.

Per quanto riguarda il divieto di accesso agli impianti sportivi, è stata introdotta la possibilità di applicare tale misura sulla base di condotte violente o pericolose per la sicurezza pubblica indipendentemente dalla denuncia o dalla condanna per specifici reati. La durata della misura può andare da un minimo di un anno, se applicata dal questore, ad un massimo di otto anni, se disposta dal giudice a seguito della sentenza di condanna. Tale misura, in sede di conversione, è stata estesa anche ai minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Sul fronte del rafforzamento della normativa penale vigente, oltre ad un inasprimento delle sanzioni, sono state introdotte novità di rilievo.

In particolare, hanno assunto rilevanza penale i fatti commessi nelle 24 ore antecedenti e successive allo svolgimento delle manifestazioni sportive e l'arresto verrà considerato «in flagranza» fino a 48 ore dal fatto nei confronti di coloro che lanciano o utilizzano, in modo da creare un pericolo concreto alle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere.

Inoltre, è stata estesa la possibilità di procedere con giudizio direttissimo e sono stati introdotti il nuovo reato di «lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive», nonché ulteriori circostanze aggravanti per i reati di minaccia, resistenza o violenza ad un pubblico ufficiale.

Per quanto concerne il coinvolgimento delle società sportive nella prevenzione dei fenomeni di violenza, auspicato dall'interrogante, il Governo ha previsto che esse possano direttamente provvedere all'adeguamento degli stadi agli *standard* di sicurezza.

Inoltre, il 12 aprile 2007, il Ministro dell'interno ha siglato insieme al Presidente del C.O.N.I. e al Presidente della F.i.g.c. un protocollo d'intesa, con il quale si stabilisce che, per il prossimo campionato, la gestione della sicurezza all'interno delle strutture sportive sarà affidata alle società stesse, lasciando alle Forze di polizia il controllo dell'ordine pubblico nell'area circostante.

Si ritiene opportuno precisare che è priorità del Governo adoperarsi affinché le nuove disposizioni ricevano effettiva attuazione, anche al fine di evitare per il futuro il riproporsi di tragici eventi analoghi a quelli recentemente verificatisi a Catania lo scorso 2 febbraio 2007, in occasione dell'incontro di calcio Catania-Palermo.

In tale prospettiva, l'Osservatorio per le manifestazioni sportive valuterà lo stato di avanzamento dei lavori negli stadi, finalizzati all'adeguamento delle strutture agli *standard* di sicurezza introdotti dalla nuova normativa.

Si evidenzia che le misure di cui sopra hanno consentito di ottenere, fin dalla loro entrata in vigore, una forte diminuzione dei dati concernenti gli episodi di violenza negli stadi. Infatti, nel periodo compreso tra il 10 febbraio ed il 6 aprile del corrente anno emerge, rispetto al corrispondente spazio temporale del 2006, che gli incontri di calcio nel corso dei quali si sono verificati incidenti sono diminuiti dell'83,7 per cento e che anche il numero dei contusi tra le Forze dell'ordine è drasticamente sceso al 93%. Ciò ha reso possibile impiegare un numero inferiore (pari al 5,18%) di operatori di polizia nei corrispondenti servizi di ordine pubblico, con conseguente risparmio, anche in termini economici, di risorse umane e logistiche.

Si condividono, inoltre, le osservazioni formulate dall'interrogante relative al fatto che la violenza negli stadi non nasce in quel contesto, ma trova genesi in una serie di fattori di natura sociale, totalmente estranei al mondo delle competizioni sportive.

Pertanto, accanto alla necessità delle citate disposizioni normative e della certezza dell'applicazione delle relative sanzioni, è ovviamente necessario elaborare delle politiche che mirino ad educare i giovani alla legalità, al rispetto delle istituzioni ed al concetto di convivenza civile.

A tale proposito, la legge di conversione del decreto-legge prevede che il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predi-

sponga un programma di iniziative nelle scuole, nelle università e nei luoghi dove si svolgono attività sportive giovanili, allo scopo di infondere nelle nuove generazioni i valori ed i principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica.

Infine, la citata legge di conversione prevede la redazione di un Codice di autoregolamentazione da applicare nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi – da recepire con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e della giustizia avente lo scopo di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una leale competizione sportiva.

Il Vice Ministro dell'interno

MINNITI

(3 maggio 2007)

ZANONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesse le notizie pubblicate sulla stampa all'inizio di settembre 2006, circa un incendio avvenuto a luglio nell'ospedale italiano da campo in Nassiriyah,

l'interrogante chiede di conoscere:

se rispondano al vero le dichiarazioni attribuite da alcuni giornali a militari italiani rimpatriati per terapie conseguenti all'incendio;

quali informazioni certe si abbiano circa la causa e dinamica del fatto.

(4-00513)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – In relazione alle richiamate notizie stampa relative all'incendio divampato alle ore 19,30 circa del 21 luglio 2006 in An Nassiriyah, all'interno di Camp «MITTICA», sede del Contingente nazionale Joint Task Force – Iraq, si rende noto che gli accertamenti effettuati riconducono l'origine del sinistro a cause accidentali e non come ipotizzato a cause «di natura dolosa».

Quanto alla dinamica dell'incidente – di cui è stata informata l'autorità giudiziaria militare – si precisa che l'incendio in questione ha interessato il complesso sanitario campale denominato ROLE 2+.

Nella circostanza, due Sottufficiali, presenti all'interno della struttura ospedaliera nell'avvertire un forte odore di bruciato proveniente dalla Sala anestesia del citato complesso sanitario campale, si precipitarono sul luogo e con due estintori tentavano invano di domare le fiamme sprigionatesi da un condizionatore.

Nel contempo, venivano altresì attivati con immediatezza i soccorsi.

In particolare, nella circostanza, a domare l'incendio sono intervenuti: il personale della Compagnia Genio del contingente, il personale della *task force* rumena, Vigili del fuoco statunitensi della vicina Base di Tallil ed iracheni di An Nassiriyah.

L'intervento immediato dei citati soccorsi consentiva di mantenere sotto controllo l'incendio.

Gli ultimi focolai venivano spenti intorno alle ore 23.30.

A causa dell'incendio, rimanevano lievemente contusi e/o intossicati otto militari.

Solo un Carabiniere dei militari coinvolti, dopo aver ricevuto le cure del caso presso l'Ospedale militare da campo statunitense, il giorno 26 luglio scorso veniva ricoverato presso l'Ospedale militare «Celio» da cui veniva dimesso il successivo 5 agosto con una prognosi di 20 giorni s.c., successivamente procrastinata al 18 settembre 2006.

Il militare risulta ancora a disposizione degli organi sanitari competenti fino al 30 ottobre 2006.

Il Ministro della difesa

PARISI

(27 aprile 2007)
